

Bando Casa Area Interna – Comuni Basso Ferrarese

Sommario

BANDO CASA AREA INTERNA – COMUNI BASSO FERRARESE	2
1. FINALITÀ	2
2. RISORSE DISPONIBILI	2
3. CONTRIBUTI	2
4. INFORMAZIONI	3
5. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	3
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	3
7. SPESE AMMISSIBILI	4
8. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ	4
9. PUNTEGGI	5
10. VINCOLI TEMPORALI	6
11. FASE 1 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	7
12. FASE 1 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	8
13. FASE 2 – DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE	9
14. FASE 2 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA	9
15. FASE 2 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	10
16. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	10
17. CONTROLLI E SOPRALLUOGHI	10
18. RINUNCE	11
19. MODIFICHE	12
20. DECADENZE, REVOCHE E SANZIONI	12
21. OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE	13
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI	14

BANDO CASA AREA INTERNA – COMUNI BASSO FERRARESE

1. FINALITÀ

Il “Bando Casa Area Interna – Comuni Basso Ferrarese” (di seguito anche “Bando”) è finalizzato a favorire ed incentivare il ripopolamento e la rivitalizzazione dei Comuni ricompresi in questa Area, ovvero dei Comuni di Codigoro, Goro, Mesola, Copparo, Riva del Po, Tresignana, Jolanda Di Savoia, Fiscaglia, Lagosanto.

Si intende perseguire tale finalità attraverso la concessione di risorse a persone fisiche maggiorenni (di seguito denominati “*richiedenti*”), quale contributo per l’acquisto della piena titolarità di un alloggio da destinare a propria residenza abituale, limitatamente ad alloggi già esistenti alla data di approvazione del bando e siti nei Comuni sopra citati (di seguito denominati “*comuni finanziati*”).

La finalità è perseguita secondo le disposizioni di cui al presente Bando.

2. RISORSE DISPONIBILI

Le risorse destinate al Bando, complessivamente pari a € 700.000,00, risultano attualmente allocate nel Bilancio per l’esercizio gestionale 2024/2026, anno di previsione 2024 in conformità ai principi di cui al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. sul Capitolo n. U32022.

Le risorse finanziarie sopra indicate potranno essere oggetto di incremento nel rispetto della normativa contabile vigente.

3. CONTRIBUTI

Le risorse sono destinate ad erogare un contributo in conto capitale a fondo perduto, a fronte di una spesa direttamente sostenuta dal richiedente per l’acquisto di un alloggio per le finalità di cui all’art. 1.

Il medesimo alloggio può essere destinatario di un solo contributo.

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, a seguito della positiva istruttoria della domanda di liquidazione, secondo le modalità di cui al presente bando.

L’entità massima del contributo erogabile, che non può in nessun caso essere superiore a 25.000 €, è pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto dell’alloggio.

Fermi restando i limiti sopra indicati, l’entità del contributo è determinata in sede di domanda di partecipazione dal richiedente, sulla base delle proprie esigenze.

Il contributo di cui al presente bando è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, con altri contributi, incentivi, agevolazioni di qualsiasi natura e comunque denominati; fermo restando che questi non riguardino le stesse spese già coperte dal contributo di cui trattasi (divieto di doppio contributo).

4. INFORMAZIONI

Tutte le informazioni relative al Bando, alle modalità di accesso alla procedura online per la presentazione delle domande, la sezione relativa alle FAQ, eventuali chiarimenti e comunicazioni successive saranno pubblicate e rese disponibili nel sito web dedicato alle Politiche Abitative, oltre che sulla pagina web dedicata al Bando nella Sezione “Bandi” dell’area tematica Territorio sul portale della Regione Emilia-Romagna.

Per eventuali informazioni è inoltre attiva la casella di posta elettronica: bandobassoferrarese@regione.emilia-romagna.it, alla quale è possibile inviare richieste di informazioni e/o chiarimenti.

I quesiti dovranno essere chiari e circostanziati, e troveranno risposta nella apposita sezione dedicata alle FAQ. Si precisa sin d’ora che nelle FAQ saranno pubblicati i quesiti attinenti a questioni di interesse generale rispetto ai temi principali del Bando, non potendo la Regione esprimersi su situazioni specifiche.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure, tutti gli atti inerenti al bando saranno diffusi tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e all’indirizzo sopra riportato.

Dette pubblicazioni hanno valore di notifica agli interessati.

5. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura del Responsabile dell’Area Politiche per l’Abitare.

L’Unità Organizzativa (di seguito “*U.O. competente*”) cui è attribuito il procedimento è: Regione Emilia-Romagna – Direzione Cura del Territorio e dell’Ambiente – Settore Governo e Qualità del Territorio – Area Politiche per l’Abitare.

I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento inoltrando richiesta scritta a mezzo PEC all’indirizzo politicheabitative@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il diritto di accesso deve essere esercitato in conformità alle disposizioni stabilite dalla D.G.R. n. 898/2017.

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al Bando si articola in due fasi distinte:

- Fase 1: Presentazione della **domanda di partecipazione**
- Fase 2: Presentazione della **domanda di liquidazione**

Tutte le fasi saranno gestite **esclusivamente attraverso la procedura online**, il cui link per l’accesso sarà reso disponibile sul sito web istituzionale della Regione Emilia-Romagna dedicato alle Politiche Abitative. Sul medesimo sito saranno inoltre rese disponibili tutte le informazioni utili all’utilizzo della procedura online per la partecipazione al Bando.

Per accedere al servizio online il richiedente dovrà essere in possesso ed utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La procedura online costituisce l'esclusivo strumento attraverso cui saranno gestite le Fasi 1 e 2 del Bando.

7. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente spese che siano state **sostenute in data successiva a quella di approvazione del presente bando**, relative all'acquisto un alloggio avente classificazione catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e delle sue eventuali pertinenze nella fattispecie una autorimessa e una cantina e/o una soffitta, oltre eventuali giardini pertinenziali (sono esclusi terreni agricoli).

Non è ammesso l'acquisto di alloggi che alla data di pubblicazione del presente bando risultino catastalmente non censiti, ovvero di alloggi privi di certificato di conformità edilizia e agibilità, o allo stato grezzo o ancora non ancora ultimati, anche se accatastati.

Le spese saranno desunte dall'atto notarile di acquisto, nella parte in cui si determina il corrispettivo versato al venditore, che dovrà risultare integralmente versato e quietanzato.

L'atto di compravendita deve essere stipulato tra soggetti non appartenenti allo stesso nucleo familiare, o tra i quali non corre un rapporto di parentela in linea retta fino al secondo grado.

Non sono ammesse altre tipologie di spesa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative a: onorari notarili, spese o oneri bancari, spese di intermediazione o spese tecniche di qualunque genere, acquisto di sole pertinenze, acquisto di beni mobili.

Non saranno altresì ammesse spese pagate e rendicontate con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.

Eventuali altre porzioni immobiliari, e/o terreni ulteriori, e/o diversi da quelli sopra indicati, acquistati contestualmente all'alloggio di cui al presente bando, con il medesimo atto di compravendita dovranno essere trattate in apposita parte dell'atto, ed avere chiara ed univoca identificazione e valorizzazione.

8. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ

Il richiedente, nel caso in cui la domanda di partecipazione presentata si collochi in posizione utile in graduatoria, è individuato quale **unico beneficiario** a cui sarà erogato il contributo.

Con riferimento alla data di approvazione del Bando, il richiedente dovrà asseverare il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

1. di possedere la cittadinanza italiana o di altro stato dell'Unione Europea o di altri Stati non appartenenti all'Unione Europea rispettando la normativa sull'immigrazione. Il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, ed eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e successive modificazioni;

2. di possedere la residenza anagrafica o di svolgere un'attività lavorativa esclusiva o principale in un Comune dell'Emilia-Romagna;
3. di essere maggiorenne, e **di essere nato dopo il 1° gennaio 1984**;
4. di possedere una attestazione **ISEE** del nucleo familiare, in corso di validità, nell'anno di approvazione del bando calcolata secondo i criteri stabiliti dal DPCM 159/2013 e s.m.i. **non superiore a 40.000,00 €**. L'attestazione ISEE (documento essenziale ai fini del bando e non surrogabile con altre dichiarazioni) può essere ottenuta anche in data successiva a quella di approvazione del bando: dovrà tuttavia, essere allegata alla domanda di partecipazione.
5. di non avere ricevuto in precedenza un contributo pubblico per l'acquisto di un alloggio.

Nel caso in cui il richiedente acquisti l'alloggio cointestandolo con altro membro del proprio nucleo familiare o con altro soggetto con cui andrà a costituirne uno nuovo, potrà indicare gli estremi del secondo acquirente (anch'egli obbligatoriamente maggiorenne), **ma dovrà comunque risultare intestatario della proprietà per una quota non inferiore al 50%**. In caso di posizionamento utile in graduatoria, la liquidazione del contributo avverrà in ogni caso al solo richiedente.

La cointestazione di cui sopra è ammessa unicamente nel caso in cui i due cointestatari dell'alloggio siano:

- coniugi, o coppia intenzionata a contrarre matrimonio;
- parti di un'unione civile o coppia intenzionata a costituire un'unione civile;
- conviventi di fatto o coppia intenzionata a convivere di fatto.

9. PUNTEGGI

Nella domanda di partecipazione il richiedente dovrà dichiarare il possesso alla data del bando di uno dei criteri sotto riportati, che ne determineranno la posizione in graduatoria.

CRITERIO	PUNTI
A CRITERI RIFERITI ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'ALLOGGIO	25
A.1 Alloggio situato in un Comune con popolazione residente*: (a, b, c, sono alternativi tra loro)	
a superiore a 10.000 abitanti (Copparo, Codigoro)	5
b tra 5.001 e 9.999 abitanti (Fiscaglia, Riva del Po, Tresignana, Mesola)	10
c fino a 5.000 abitanti (Lagosanto, Goro, Jolanda di Savoia)	15
A.2 Il richiedente ha la sede della propria attività lavorativa** in un Comune dell'Area Interna Basso Ferrarese	10

B	CRITERI RIFERITI AL NUCLEO FAMILIARE	75
B.1	Il nucleo familiare del richiedente ha uno o più minori conviventi	25
B.2	Il richiedente è nato dopo 01/01/1994	20
B.3	Il nucleo familiare del richiedente possiede un ISEE: (a, b, c, sono alternativi tra loro)	
a	fino a 20.000,00 €	30
b	compreso tra 20.000,01 € e 35.000,00 €	15
c	compreso tra 35.000,01 e 40.000,00 €	5

(*) Popolazione residente (abitanti) dato Istat al 01/01/2024

Copparo	Codigoro	Fiscaglia	Riva del Po	Tresignana	Mesola	Lagosanto	Goro	Jolanda di Savoia
15.717	11.041	8.413	7.432	6.946	6.395	4.655	3.436	2.625

(**) L'attività lavorativa può essere esercitata sia sotto forma di dipendente, che di libero professionista. Nel caso di lavoratore dipendente la sede dove svolge l'attività lavorativa deve essere in uno dei comuni finanziati (di cui al punto 1 del bando), mentre nel caso di lavoratore autonomo farà fede la sede legale della P.IVA, che analogamente dovrà risultare sita in uno Comune della stessa Area Interna.

10. VINCOLI TEMPORALI

Il beneficiario dovrà stipulare l'atto di compravendita **entro 9 (nove) mesi** a far tempo dalla data di approvazione della graduatoria.

Il beneficiario ha l'obbligo di stabilire nell'alloggio oggetto di contributo la propria residenza anagrafica **entro 6 (sei) mesi** a far tempo dalla data di sottoscrizione dell'atto notarile di acquisto, e di mantenerla per un **periodo minimo di 5 (cinque) anni** a partire dalla data di liquidazione del contributo.

Per lo stesso periodo vigono anche i seguenti obblighi:

- non locare, in tutto o in parte, l'alloggio;
- non destinarlo ad uso diverso dalla residenza;
- non vendere l'alloggio.

Ai sensi della normativa vigente, qualora nei primi cinque anni insorgano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, così come definiti dalla normativa regionale, potrà essere richiesta autorizzazione alla alienazione o alla locazione dell'alloggio. Nel caso di autorizzazione alla vendita dovrà essere restituita una quota del contributo erogato calcolata secondo la G.R. n. 2044/2017. Decorso il quinquennio gli alloggi possono essere alienati o locati liberamente.

11.FASE 1 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata attraverso l'applicativo online, secondo le modalità che verranno pubblicate all'indirizzo web di cui all'art. 4:

dalle ore 10:00 del 01/10/2024 - alle ore 12:00 del 15/10/2024.

Allo scadere del termine indicato l'applicativo on line non sarà più disponibile per la presentazione delle domande.

In fase di compilazione della domanda, il richiedente dovrà indicare:

- i propri dati e i riferimenti anagrafici alla data della compilazione della domanda, e i riferimenti anagrafici alla data di approvazione del bando;
- i recapiti telefonici, l'indirizzo di posta elettronica o PEC, al quale trasmettere eventuali comunicazioni;
- la composizione del proprio nucleo familiare, alla data di approvazione del bando;
- il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.8;
- l'importo del contributo richiesto (max 25.000 €);
- la localizzazione (comune) in cui si trova l'alloggio di proprio interesse;
- eventuali dati del cointestatario (*solo nel caso di acquisto in comproprietà*);
- il possesso dei requisiti di cui ai punteggi assegnati all'art. 9;
- l'attestazione che la compravendita non è avvenuta/non avverrà all'interno del medesimo nucleo familiare o tra parenti **in linea retta fino al secondo grado**;
- l'assunzione degli impegni a adempiere a tutti gli obblighi previsti dal bando.

Alla domanda di partecipazione **dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione** da caricare tramite la medesima procedura *online*:

- **attestazione ISEE in corso di validità.**

Il richiedente dovrà assolvere all'imposta di bollo di importo pari a € 16,00 in una delle seguenti modalità:

- acquisto di una marca da bollo che dovrà essere conservata dal richiedente in originale, al fine di eventuali controlli da parte della Amministrazione regionale;
- pagamento telematico;

in entrambi i casi gli estremi della marca da bollo (numero identificativo e data) dovranno essere riportati nella domanda.

Prima della chiusura della procedura di presentazione della domanda on-line con relativo invio sarà possibile generare un riepilogo della domanda in formato pdf per i controlli.

Verificata la correttezza dei dati sarà possibile procedere con la chiusura della procedura con l'invio telematico della domanda.

Gli allegati richiesti dalla procedura dovranno essere in formato .pdf con dimensione max 5 MB;

Al termine della procedura una volta inviata la domanda si riceverà all'indirizzo e-mail indicato in precedenza un messaggio di conferma di avvenuta ricezione della domanda e successivamente altro messaggio con gli estremi di protocollo.

La sola compilazione della domanda, senza l'invio conclusivo, non costituisce partecipazione al bando.

La domanda di partecipazione è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci. L'invio della domanda determina l'approvazione da parte del richiedente di quanto in essa dichiarato.

È ammessa la presentazione di una sola domanda di partecipazione per nucleo familiare già costituito, oppure da costituirsi. Non è possibile delegare a soggetti terzi la presentazione della domanda di contributo.

Una volta presentata la domanda non ne è ammessa la modifica né la sostituzione, è consentita la mera regolarizzazione, di cui all'art. 71, comma 3, D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii., che si traduce nella rettifica di meri errori materiali e refusi.

12.FASE 1 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

La U.O. competente provvederà:

- a prendere atto dell'elenco delle domande di partecipazione pervenute, secondo l'ordine di arrivo;
- a redigere la graduatoria secondo i punteggi ottenuti dalle dichiarazioni del richiedente.

A parità di punteggio le domande saranno ordinate secondo i seguenti criteri (i criteri successivi al primo sono applicati solo in caso di ulteriore parità):

- nucleo familiare con figli;
- richiedente più giovane;
- domanda ricevuta cronologicamente per prima (a tal fine farà fede la data e l'ora di acquisizione della domanda da parte del sistema elettronico regionale).

Il Responsabile del Procedimento, con proprio atto, provvede:

- alla presa d'atto dell'elenco delle domande pervenute;
- all'eventuale approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili con indicata la relativa motivazione;
- all'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili in ordine di punteggio, con indicato in corrispondenza di ciascuna di esse:
 - l'ammontare massimo del contributo concedibile;
 - se la domanda è finanziata con le risorse finanziarie di cui all'art. 2;
 - se la domanda risulta non finanziata per esaurimento delle risorse disponibili.

A seguito dell'approvazione della graduatoria, il Responsabile del Procedimento comunica le motivazioni della non ammissibilità, indicando, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

L'elenco delle domande ammissibili a finanziamento comprensivo di quelle finanziate e di quelle non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili sarà inoltre pubblicato secondo le modalità di cui all'art. 4.

Il Responsabile del Procedimento, dopo l'approvazione della graduatoria, provvederà quindi a concedere ed impegnare il contributo assegnato ai beneficiari ammessi a finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto dei principi previsti dal Dlgs 118/2011 e s.m.i.

La Regione si riserva la facoltà di procedere, in caso di stanziamento di nuove risorse, allo scorrimento della graduatoria, dandone notizia secondo le modalità di cui all'art. 4.

La graduatoria ha validità di 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

13.FASE 2 – DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Il beneficiario, al fine di ottenere la liquidazione dello stesso, dopo l'acquisto dell'alloggio dovrà inviare la rendicontazione delle spese sostenute, corredata della relativa documentazione richiesta dal presente bando, attraverso l'applicativo informatico. La possibilità di accedere per l'avvio della Fase 2 sarà comunicata con apposito avviso nella pagina web dedicata al bando.

Nella compilazione della domanda di liquidazione, **il beneficiario dovrà allegare** in formato digitale .pdf i seguenti documenti:

- copia **marca da bollo** acquistata;
- **atto di acquisto** completo di repertorio e raccolta del notaio, timbrato dall'ufficio del registro o ricevuta di avvenuta registrazione, planimetrie catastali e APE;
- atto giudiziale di trasferimento dell'immobile debitamente registrato dal notaio da cui risulti l'importo di aggiudicazione al netto delle tasse (*solo per immobili aggiudicati in asta giudiziale*);
- Modulo persone fisiche relativo alla indicazione del codice IBAN sul quale ricevere il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente;

La domanda di liquidazione viene resa dal beneficiario sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci. L'invio della domanda determina l'approvazione da parte del richiedente di quanto in essa contenuto.

14. FASE 2 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA

La U.O. competente, preliminarmente all'atto di liquidazione, provvederà per ciascuna domanda ammessa a contributo a verificare la completezza e la validità della documentazione inoltrata, anche con riferimento a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, e delle spese effettivamente sostenute, richiedendo chiarimenti o integrazioni ove necessario.

La richiesta di integrazioni interrompe i termini del procedimento di istruttoria e liquidazione, fissati in 90 giorni dalla data di chiusura della Fase 2. La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal richiedente entro un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste o, in mancanza, alla scadenza del termine dei 30 giorni.

Nel caso in cui il richiedente non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino idonee, il Responsabile del Procedimento entro 15 giorni comunica, ai sensi del punto 10 bis della Legge n. 241/90 e s. m. i. i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di liquidazione del contributo.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente può presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Qualora ad esito dell'istruttoria l'importo del contributo spettante risultasse inferiore all'importo del contributo concesso, si provvederà ad una proporzionale riduzione del contributo medesimo. In nessun caso potrà essere corrisposto un contributo superiore a quello richiesto e concesso.

15.FASE 2 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'atto di liquidazione del contributo sarà emesso in unica soluzione, a seguito della positiva verifica della domanda di partecipazione e della rendicontazione effettuata, con atti del Responsabile del Procedimento.

16. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Il beneficiario ha l'obbligo:

- di verificare le comunicazioni che saranno pubblicate sulla pagina web dedicata al bando;
- di rispettare i vincoli di cui all'art. 10;
- di consentire e agevolare le attività di sopralluogo da parte della Regione, nonché di fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a contributo, per tutto il periodo in cui sono possibili controlli.

17.CONTROLLI E SOPRALLUOGHI

La U.O. competente provvederà a verificare la congruenza dei dati riportati nelle domande di partecipazione e in quelle di liquidazione con i dati disponibili nelle banche dati a disposizione della Regione Emilia-Romagna.

I dati e le dichiarazioni rese che non siano direttamente verificabili nelle banche dati potranno essere oggetto di specifici controlli effettuati con le seguenti modalità:

- Controllo puntuale: su singole e specifiche dichiarazioni, laddove emergano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle medesime;
- Controllo a campione: su un campione di almeno il 30% delle domande ammissibili e finanziate. Il campione verrà individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, inserendo come valori richiesti i seguenti: valore minimo: 1 | valore massimo: numero delle domande ammissibili e finanziate | numeri da generare: numero di domande da sottoporre a controllo | seme generatore: data di estrazione.

Nel conteggio delle domande sottoposte a controllo a campione non sono ricomprese le dichiarazioni oggetto di controllo puntuale, mentre saranno progressivamente escluse da eventuali controlli successivi quelle già estratte.

Il controllo potrà riguardare il rispetto nel tempo degli obblighi assunti ovvero le dichiarazioni rese, contenenti asserzioni che l'Amministrazione ha positivamente valutato per l'attribuzione del beneficio a favore del soggetto richiedente; e potrà essere effettuato mediante richieste di documentazione in originale, verifiche presso altri Enti (in particolare per quanto riguarda l'effettiva residenza), ovvero a mezzo di sopralluoghi.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese, nei documenti presentati, oppure i soggetti interessati non si rendano disponibili ai controlli in loco o non producono i documenti richiesti, la U.O. competente avvierà la procedura di revoca del contributo e di recupero di eventuali somme già erogate, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato, il Responsabile del Procedimento provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine di 15 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni; decorso detto termine il Responsabile del Procedimento procederà ad adottare gli atti conseguenti.

I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, dalla data di concessione del contributo fino ai 5 anni successivi.

18.RINUNCE

Il beneficiario, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'acquisto o l'acquisizione della residenza anagrafica nel nuovo alloggio entro i termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti, e a presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo da trasmettere a mezzo PEC all'indirizzo politicheabitative@postacert.regione.emilia-romagna.it.

In tale fattispecie la U.O. competente avvierà la procedura di revoca del contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero di eventuali somme già erogate.

19.MODIFICHE

Non sono ammesse modifiche che implicino il venir meno di uno o più requisiti di ammissibilità, o ai requisiti in base a cui sono stati assegnati i punteggi, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 20.

Rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione, è ammessa la modifica alla localizzazione dell'alloggio a parità di punteggio dichiarato.

20.DECADENZE, REVOCHE E SANZIONI

Il beneficiario decade dal diritto al contributo qualora:

- 1) comunichi espressa rinuncia al contributo;
- 2) non rispetti i termini stabiliti all'art. 10, ed in particolare:
 - a. non stabilisca la propria residenza anagrafica nell'alloggio entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'atto notarile di acquisto;
 - b. non rispetti, nei primi 5 anni dalla liquidazione del contributo, l'obbligo della residenza nell'alloggio acquistato oggetto del contributo;
 - c. venda o affitti l'alloggio o ne faccia uso diverso da quello della abitazione, nei 5 anni successivi alla data di liquidazione del contributo senza l'autorizzazione regionale;
- 3) abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste delle norme penali vigenti in materia;
- 4) non si renda ripetutamente disponibile ai controlli in loco, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i termini stabiliti dal bando;
- 5) venga accertata, anche in tempi successivi, la mancanza dei requisiti di ammissibilità;
- 6) venga accertato il mancato rispetto del possesso dei punteggi di cui all'art. 9, nel caso in cui la riduzione del punteggio conseguente dovesse comportare l'esclusione della domanda dall'elenco di quelle ammesse a contributo;
- 7) venga accertato che l'atto di compravendita sia stato stipulato tra soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o tra i quali corre un rapporto di parentela in linea retta fino al secondo grado.

Nei casi di cui al soprastante punto 6), la domanda permarrà finanziata solo se il punteggio residuo risulterà superiore a quello dell'ultimo soggetto finanziato in graduatoria. **In tale fattispecie il contributo subirà comunque una decurtazione del 20%.**

Qualora uno dei casi sopra descritti avvenga dopo l'erogazione del contributo e comunque entro i 5 anni successivi a far data dalla liquidazione del contributo, si provvederà al recupero delle somme già erogate o della relativa quota di decurtazione di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 2033 del Codice civile.

Alle procedure di revoca, recupero o decurtazione del contributo provvede il Responsabile del Procedimento con propri atti ai sensi delle norme vigenti in materia di provvedimento amministrativo (L. 241/1990 e LR 32/1993).

21.OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE

Con propri atti, il Responsabile del Procedimento è autorizzato a modificare, integrare e migliorare la modulistica prevista dal presente bando al fine di garantire ogni utile elemento di semplificazione, trasparenza e chiarezza, nonché per determinare la massima semplicità di rapporti tra soggetti interessati e la U.O. competente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia). Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto al mattino dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13.00, al pomeriggio il lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30, in Viale della Fiera, 8 – Piano Terra, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le

seguenti finalità: erogazione di contributi assegnati ai soggetti beneficiari ammessi a finanziamento nell'ambito del "Bando Casa Area interna – Comuni Basso Ferrarese".

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di adempiere alle finalità descritte al paragrafo 6.